

Non si espelle il rifugiato condannato per droga

Decreto Lamorgese

La legge 173/2020 vieta
il respingimento in caso
di protezione umanitaria

Patrizia Maciocchi

La condanna ad oltre quattro anni di carcere, per reati legati agli stupefacenti, non basta per far scattare l'espulsione della cittadina nigeriana, alla quale è stata riconosciuta la protezione umanitaria per la sua omosessualità, considerata reato nel paese d'origine.

La Cassazione, con la sentenza 42029, accoglie il ricorso dell'immigrata, classe '71, nei confronti della quale - dopo la condanna a 4 anni e tre mesi e circa

20 mila euro di multa - era stata disposta l'espulsione a pena espiata. Il testo unico degli stupefacenti (Dpr 309/1990) con l'articolo 86, apre all'espulsione in caso di condanna superiore a due anni, sola o congiunta alla pena pecuniaria e quando il condannato è considerato socialmente pericoloso. Nello specifico dunque, la decisione era giustificata, ad avviso della Corte d'Appello, oltre che dal tetto di pena ben più alto, da precedenti della stessa indole e dal fatto che il carcere non aveva rappresentato per l'imputata un deterrente. E tanto bastava a dimostrare la sua pericolosità sociale.

Ma la Suprema chiarisce che la misura di sicurezza dell'espulsione non poteva essere applicata. Ad impedirlo c'erano le disposizioni del cosiddetto decreto Lamorgese (Legge 73/2020), che a sua volta ha recepito le indicazioni della giurisprudenza, in tema di respingimenti nei confronti di chi gode di protezione umanitaria.

Il decreto Lamorgese che ha integrato il testo unico dell'immigrazione, va letto - sottolineano i giudici di legittimità - alla luce delle fonti sovranazionali.

La Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, la Carta di Niz-

za e le direttive Ue, tese a tutelare non solo i soggetti ai quali spetta lo status di rifugiato, ma anche quelli che hanno ottenuto la protezione sussidiaria. Nel caso esaminato la ricorrente era stata sottoposta a persecuzioni in Nigeria perché omosessuale.

Condizione che le era valsa la protezione umanitaria e dunque una tutela che impediva l'espulsione, come previsto dall'attuale Testo unico dell'immigrazione. L'articolo 19, comma 1, integrato appunto dal Dl Lamorgese, stabilisce, infatti, che «in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione». C'è poi - aggiunge la Suprema corte - il comma 1.1, sempre dell'articolo 19, che sbarrò la strada a respingimenti ed espulsioni verso altri Paesi quando esiste un fondato rischio di trattamenti inumani e degradanti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



La norma, da leggere
con le disposizioni
sovranazionali, ha
recepito le indicazioni
della giurisprudenza

